CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CROTONE

ORDINANZA N° 92/2018

Località: area demaniale marittima antistante il villaggio Costa del Turchese del Comune di Botricello (KR);
Data: 15 agosto 2018;
Organizzatore: Ditta Pirotecnica GLOBALCOMM s.r.l.s.

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Crotone:

VISTA la nota prot. generale n.8542 datata 02.08.2018 del Comune di Botricello (CZ), con la quale questo Comando è stato informato circa lo svolgimento di uno spettacolo di fuochi pirotecnici da parte della ditta "GLOBALCOMM s.r.l.s.", presso la spiaggia antistante il villaggio "Costa del Turchese" del Comune di Botricello (KR);

VISTA l'attestazione di idoneità all'esercizio dell'attività di accensione rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Chieti in data 29.07.2010 al signor DE SANTIS Luigi in qualità di rappresentante legale della ditta "GLOBALCOMM s.r.l.s."

RITENUTO NECESSARIO emanare disposizioni atte a garantire il regolare svolgimento delle attività nelle zone interessate dallo spettacolo pirotecnico, nonché garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che, sulla spiaggia antistante il villaggio "Costa del Turchese" del Comune di Botricello (CZ),il giorno **15 agosto 2018 alle ore 23.59**, avrà luogo uno spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della Ditta "GLOBALCOMM s.r.l.s".

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione degli specchi acquei antistante le aree di accensione dei fuochi

Nei giorni ed orari citati in premessa, nella zona di mare antistante il punto interessato dal lancio dei fuochi artificiali, durante lo svolgimento della manifestazione pirotecnica e **per una distanza di 300 (trecento) mt dai punti di lancio, è vietato:**

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di

potenziale pericolo.

Articolo 3 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1, le unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio, le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Articolo 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

a) se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'Art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
b) ai sensi dell'Art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/crotone/ordinanze-e-avvisi , nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Crotone, lì 14/08/2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni GRECO